

Proposta di legge

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali: l.r. 3/1994, l.r. 3/1995, l.r. 20/2002, l.r. 7/2005, l.r. 66/2005.

Preambolo

Capo I - Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/1994

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 3/1994

Art. 3 - Abrogazione del titolo 2 della l.r. 3/1994

Art. 4 - Sostituzione della rubrica del titolo 3 della l.r. 3/1994

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 3/1994

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 6 bis della l.r. 3/1994

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 6 ter della l.r. 3/1994

Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 3/1994

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 7 bis della l.r. 3/1994

Art. 10 - Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 3/1994

Art. 11 - Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 3/1994

Art. 12 - Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 3/1994

Art. 13 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/1994

Art. 14 - Modifiche dell'articolo 11 bis della l.r. 66/2005

Art. 15 - Modifiche all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994

Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 11 quater della l.r. 66/2005

Art. 17 - Modifiche all'articolo 11 quinquies della l.r. 3/1994

Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 3/1994

Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 3/1994

Art. 20 - Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 3/1994

Art. 21 - Modifiche all'articolo 13 ter della l.r. 3/1994

Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 3/1994

Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 3/1994

Art. 24 - Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 3/1994

Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 3/1994

Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 17 bis della l.r. 3/1994

Art. 27 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 3/1994

Art. 28 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 3/1994

Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 3/1994

Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 3/1994

Art. 31 - Modifiche all'articolo 22 della l.r. 3/1994

Art. 32 - Modifiche all'articolo 23 della l.r. 3/1994

Art. 33 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 3/1994

Art. 34 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 3/1994

Art. 35 - Modifiche all'articolo 27 della l.r. 3/1994

Art. 36 - Modifiche all'articolo 28 della l.r. 3/1994

Art. 37 - Modifiche all'articolo 28 bis della l.r. 3/1994

Art. 38 - Modifiche all'articolo 28 ter della l.r. 3/1994

Art. 39 - Modifiche all'articolo 29 della l.r. 3/1994

Art. 40 - Modifiche all'articolo 31 della l.r. 3/1994
Art. 41 - Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3/1994
Art. 42 - Modifiche all'articolo 33 della l.r. 3/1994
Art. 43 - Modifiche all'articolo 34 della l.r. 3/1994
Art. 44 - Modifiche all'articolo 36 della l.r. 3/1994
Art. 45 - Modifiche all'articolo 37 della l.r. 3/1994
Art. 46 - Modifiche all'articolo 37 bis della l.r. 3/1994
Art. 47 - Modifiche all'articolo 37 ter della l.r. 3/1994
Art. 48 - Sostituzione all'articolo 37 quater della l.r. 3/1994
Art. 49 - Modifiche all'articolo 37 quinquies della l.r. 3/1994
Art. 50 - Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 3/1994
Art. 51 - Modifiche all'articolo 39 della l.r. 3/1994
Art. 52 - Modifiche all'articolo 40 della l.r. 3/1994
Art. 53 - Modifiche all'articolo 41 della l.r. 3/1994
Art. 54 - Modifiche all'articolo 51 della l.r. 3/1994
Art. 55 - Modifiche dell'articolo 52 della l.r. 3/1994
Art. 56 - Sostituzione dell'articolo 53 della l.r. 3/1994
Art. 57 - Modifiche all'articolo 54 della l.r. 3/1994
Art. 58 - Modifiche all'articolo 55 della l.r. 3/1994
Art. 59 - Abrogazione dell'articolo 56 della l.r. 3/1994
Art. 60 - Modifiche all'articolo 57 della l.r. 3/1994
Art. 61 - Modifiche all'articolo 58 della l.r. 3/1994
Art. 62 - Modifiche all'articolo 59 della l.r. 3/1994
Art. 63 - Modifiche all'articolo 60 della l.r. 3/1994
Art. 64 - Modifiche all'articolo 61 della l.r. 3/1994
Art. 65 - Modifiche all'articolo 62 della l.r. 3/1994
Art. 66 - Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994
Capo II - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione)
Art. 67 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 3/1995
Art. 68 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/1995
Art. 69 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 3/1995
Art. 70 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 3/1995
Art. 71 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 3/1995
Capo III - Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3)
Art. 72 - Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 20/2002
Art. 73 - Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 20/2002
Art. 74 - Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 20/2002
Art. 75 - Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 20/2002
Art. 76 - Modifiche dell'articolo 7 della l.r. 20/2002
Art. 77 - Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 20/2002
Capo IV - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)
Art. 78 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2005
Art. 79 - Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 7/2005
Art. 80 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2005
Art. 81 - Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 7/2005
Art. 82 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 7/2005
Art. 83 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/2005
Art. 84 - Sostituzione della rubrica del capo II della l.r. 7/2005

Art. 85 - Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 7/2005
Art. 86 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 7/2005
Art. 87 - Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r. 7/2005
Art. 88 - Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 7/2005
Art. 89 - Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 7/2005
Art. 90 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 7/2005
Art. 91 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 7/2005
Art. 92 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 7/2005
Art. 93 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/2005
Art. 94 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/2005
Art. 95 - Modifiche all'articolo 23 della l.r. 7/2005
Art. 96 - Modifiche all'articolo 26 della l.r. 7/2005
Capo V - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura)
Art. 97 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 66/2005
Art. 98 - Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 66/2005
Art. 99 - Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 66/2005
Art. 100 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 66/2005
Art. 101 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 66/2005
Art. 102 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 66/2005
Art. 103 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 66/2005
Art. 104 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 66/2005
Art. 105 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 66/2005
Art. 106 - Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 66/2005
Art. 107 - Modifiche all'articolo 17 septies della l.r. 66/2005
Art. 108 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 66/2005
Art. 109 - Modifiche all'articolo 21 della l.r. 66/2005
Art. 110 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 66/2005
Capo VI - Disposizioni finali
Art. 111 - Norma transitoria
Art. 112 - Entrata in vigore

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 62 dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare l'articolo 2, comma 1;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione);

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Vista legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);

Considerato quanto segue:

1. In attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare dell'articolo 2, comma 1 è necessario adeguare la legislazione regionale in materia di caccia prevista dalla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dalla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3) e dalla legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione);

2. In attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare dell'articolo 2, comma 1 è necessario adeguare la legislazione regionale in materia di pesca in mare e nelle acque interne prevista dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);

3. L'adeguamento al nuovo assetto istituzionale impone, oltre alle revisioni strettamente legate alle competenze, anche la rivisitazione delle discipline che attribuivano competenze pianificatorie alle province; in particolare è necessario modificare la normativa in materia di caccia e quella in materia di pesca nelle acque interne per prevedere una pianificazione territoriale a livello regionale;

4. Al fine di contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale è stata introdotta una modifica per destinare a tale scopo la percentuale del 20 per cento delle risorse disponibili e una modifica per prevedere che gli ambiti territoriali caccia (ATC) versino alla Regione il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione, destinando anche queste somme alla copertura dei costi per le convenzioni. Inoltre, per assicurare l'effettivo adempimento da parte degli ATC, è stato previsto il potere sostitutivo;

5. Al fine di tener conto delle questioni emerse in sede di applicazione delle norme relative alla recente riforma degli ATC e nell'ottica di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie sono proposte modifiche alla disciplina degli organi dell'ATC;

6. Al fine di adeguare il testo alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale sono modificati gli articoli ove ricorrono norme non più vigenti;

Approva la seguente legge:

Capo I

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “n. 157” sono aggiunte le seguenti: (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) realizzano altresì l'attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione provvede a disciplinare l'utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l'aspetto faunistico, naturalistico e ambientale, con particolare riferimento a quelli appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione. Tale patrimonio, ai fini della presente legge, è di norma utilizzato per l'istituzione di oasi, di zone di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Le specifiche destinazioni sono determinate a seguito di studi tesi ad individuare le compatibilità ambientali, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).”.

Art. 3

Abrogazione del Titolo 2 della l.r. 3/1994

1. Il Titolo 2 della l.r. 3/1994 è abrogata.

Art. 4

Sostituzione della rubrica del Titolo 3 della l.r. 3/1994

1. La rubrica del Titolo 3 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente: “Pianificazione”.

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 6 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
Disposizioni generali per la pianificazione faunistico venatoria

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.
2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
3. La pianificazione faunistico venatoria individua i comprensori omogenei di cui all'articolo 6 bis nei quali si realizza la destinazione differenziata del territorio.
4. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica.
5. Nelle percentuali di cui al comma 4, sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l'attività venatoria nonché i territori di cui all'articolo 6 bis, comma 4, lettere a), b), c), le zone di rispetto venatorio previste nel piano faunistico venatorio regionale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all'articolo 25.
6. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.
7. In ogni comprensorio, la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all'articolo 6 bis, comma 4, e non soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC).
8. I dati relativi all'estensione della superficie agro-silvo-pastorale del territorio regionale sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censimenti generali.”.

Art. 6
Sostituzione dell'articolo 6 bis della l.r. 3/1994

1. L'articolo 6 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 bis
Comprensorio

1. Il comprensorio rappresenta la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione ed è individuato nel piano faunistico venatorio.
2. All'interno del comprensorio il piano faunistico venatorio regionale individua:
 - a) le zone e le oasi di protezione;
 - b) le zone di ripopolamento e cattura;
 - c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
 - d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
 - e) le aziende faunistico venatorie;
 - f) le aziende agriturismo venatorie;
 - g) le aree addestramento e allenamento dei cani;
 - h) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
 - i) per ciascuna specie di ungulati le aree ove la gestione è di tipo conservativo, denominate “aree vocate” e le aree dove la gestione è di tipo non conservativo, denominate “aree non vocate”;
 - j) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;

k) i parchi nazionali e le aree protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).”.

Art. 7

Inserimento dell'articolo 6 ter della l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 6 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 6 ter

Piano faunistico venatorio regionale

1. La Regione approva, previo parere obbligatorio degli ATC il piano faunistico venatorio regionale in cui determina la destinazione differenziata del territorio regionale nel rispetto degli atti di pianificazione territoriale, paesaggistico e ambientale vigenti;
2. Il piano faunistico venatorio costituisce presupposto per l'eventuale deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 157/1992 così come indicati nel calendario venatorio regionale.

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 7 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Programmazione regionale

1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi.
2. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
 - a) nella misura del 40 per cento per l'espletamento dei compiti propri della Regione e per iniziative di interesse regionale;
 - b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale, da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
 - c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole;
 - d) nella misura dell'8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie

attività e iniziative istituzionali.

3. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.

Art. 9

Inserimento dell'articolo 7 bis nella 3/1994

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente articolo:

“Art. 7 bis

Disposizioni transitorie

1. I piani faunistici venatori delle province restano in vigore fino all'approvazione del piano faunistico regionale di cui all'articolo 6 ter della l.r. 3/1994 relativamente alla destinazione differenziata del territorio.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n..... (inserire il riferimento alla presente legge di modifica) gli interessati presentano alla Regione richiesta per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 ai fini dell'approvazione del piano faunistico venatoria di cui all'articolo 6 ter della l.r. 3/1994.”.

Art. 10

Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 8 della l.r. 3/1994 è abrogato.

Art. 11

Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 9 della l.r. 3/1994 è abrogato.

Art. 12

Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 3/1994

1. Al comma 3 dell'articolo 10 bis della l.r. 3/1994 le parole: “da un rappresentante designato dall'Unione delle province italiane (UPI) Toscana” sono soppresse.

Art. 13

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/1994

1. Al comma 9 dell'articolo 11 della l.r. 3/1994 le parole: “La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.

Art. 14

Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente

“1. Le associazioni venatorie nazionali, presenti in forma organizzata sul territorio regionale, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti in forma organizzata sul territorio regionale e le associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), presenti in forma organizzata sul territorio regionale, nominano i delegati con le modalità indicate nel regolamento regionale.”.

Art. 15
Modifiche all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 le parole: “ presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente” sono sostituite dalle seguenti: “riconosciute ai sensi della l. 349/1986, presenti in forma organizzata sul territorio regionale”.
2. Il comma 2 dell'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“2. I componenti del Comitato di gestione sono nominati dalla Regione con le modalità indicate nel regolamento regionale.”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente comma:
“2 bis. I Comitati di gestione in essere all'entrata in vigore della l.r.(fare riferimento alla legge di modifica) e nominati dalle province restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.”.

Art. 16
Sostituzione dell'articolo 11 quater della l.r. 3/1994

1. L'articolo 11 quater è sostituito dal seguente:

“Art. 11 quater
Revisore unico

- "1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
 3. Al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
 4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con il Comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
 5. Il revisore vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e in particolare esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
 6. Il revisore può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte."

Art. 17
Modifiche all'articolo 11 quinquies della l.r. 3/1994

1. L'articolo 11 quinquies della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 quinquies
Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC

1. E' istituita la commissione regionale di controllo sull'attività contrattuale degli ATC, composta dal responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di gare e contratti o suo delegato, dal responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di attività faunistico venatoria o suo delegato, dal responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di conferimento di incarichi professionali o suo delegato.

2. Ciascun ATC è tenuto a trasmettere mensilmente alla commissione l'elenco dei contratti stipulati, con i quali ha proceduto alle acquisizioni di lavori, forniture, servizi, consulenze ed incarichi. Nell'elenco sono indicati l'oggetto, il soggetto, la procedura, l'importo e la durata dei contratti.

3. La commissione procede, almeno due volte all'anno ad effettuare, su quanto comunicato, un controllo a campione secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale. Gli ATC, entro trenta giorni dalla richiesta, trasmettono alla commissione i documenti indicati.

4. Nel caso in cui la commissione ravvisi difformità rispetto ai principi di trasparenza o rispetto ai criteri di cui all'articolo 11 sexies, provvede a segnalare tali difformità alla Corte dei Conti.”

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 3/1994

“Art. 12

Attività dell'ATC

1. Per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio regionale l'ATC, svolge le seguenti attività:

a) decide, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;

b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;

c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all'articolo 23;

d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

e) predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l'impianto di siepi, cespugli e alberature, l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

f) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio regionale e può richiedere modifiche e integrazioni al piano stesso;

g) determina ed eroga, secondo le indicazioni della Regione, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;

h) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate;

i) propone alla Regione l'istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio;

l) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati.

2. La Giunta regionale impartisce direttive per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Per realizzare quanto previsto al comma 1, lettere b), e) e g), l'ATC, anche in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della l. 157/1992 si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.”.

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 13 della l.r. 3/1994 è sostituito dalla seguente:

“Art. 13

Controllo sostitutivo

“1. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e all'articolo 13 ter, comma 4 bis, la Regione diffida il comitato di gestione a provvedere entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro il termine previsto, la Regione provvede direttamente.”.

Art. 20

Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 bis della l.r. 3/1994 dopo le parole “per ciascun ATC,” sono inserite le seguenti: “a livello di sottoambito”.

Art. 21

Modifiche all'articolo 13 ter della l.r. 3/1994

1. Nel comma 3 dell'articolo 13 ter della l.r. 3/1994 le parole “alla provincia e” sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“ 4 bis. Gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 22

Sostituzione all'articolo 14 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 14 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Zone di protezione

1. La Regione istituisce zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate da ISPRA.

2. La Regione, nelle zone di protezione, interviene per il ripristino e la salvaguardia degli ecosistemi.

3 I confini delle zone di protezione sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 della presente legge, recanti la scritta "Zone di protezione - Divieto di caccia".

4. I confini delle zone di protezione sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 della presente legge, recanti la scritta "Zone di protezione - Divieto di caccia".

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 15 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali e la sorta delle specie migratorie.

3. Per l'istituzione delle oasi di protezione viene adottata apposita delibera della Giunta regionale che ne determina il perimetro. La delibera è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), sul sito istituzionale della Regione e dei comuni territorialmente interessati e comunicata ai proprietari o conduttori di fondi che si intende vincolare con raccomandata con avviso di ricevimento o con modalità telematiche di comunicazione in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.

4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 i proprietari o conduttori di fondi possono presentare, anche con modalità telematiche, opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali.

5. Qualora le opposizioni presentate siano superiori al 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l'oasi di protezione non può essere istituita.

6. Le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di modifica del perimetro delle aree da vincolare.

7. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Regione può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle oasi di protezione, sentiti i Comuni o le Unioni di comuni interessati.

8. Per la gestione delle oasi di protezione la Regione può avvalersi del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. Le priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell'oasi. Nel caso in cui le oasi ricadano in zone di terreno demaniale la gestione avviene d'intesa con l'ente gestore.

9. Nelle oasi di protezione è vietata l'attività venatoria e ogni forma di disturbo o di nocimento alla fauna selvatica.

10. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 recanti la scritta "Oasi di protezione - divieto di caccia". Nella segnaletica posta sulle principali vie o punti di accesso all'oasi sono altresì indicate le attività vietate o limitate.

Art. 24

Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 16 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione e il suo irradiazione sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalla Regione in attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con le modalità di cui all'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6 su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.
3. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Regione può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura, sentiti i Comuni o le Unioni di comuni interessati.
4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In alternativa l'ATC costituisce per ogni zona di ripopolamento e cattura una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione.
5. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 recanti la scritta "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia".“.

Art. 25

Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 17 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini del ripopolamento.
2. I centri pubblici sono istituiti, in attuazione del piano faunistico venatorio, dalla Regione su terreni di cui siano proprietari o conduttori lo Stato o gli Enti territoriali. La gestione è affidata agli Enti stessi.
3. I centri pubblici sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 recanti la scritta "Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia".”.

Art. 26

Sostituzione all'articolo 17 bis della l.r. 3/1994

1. L'articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 bis

Zone di rispetto venatorio

1. La Regione, su proposta degli ATC, può istituire zone di rispetto venatorio per l'attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).
2. Nelle zone di rispetto venatorio può essere autorizzata la caccia agli ungulati.
3. Le superfici interessate dalle zone di rispetto venatorio sono escluse dalla quota di territorio di cui all'articolo 6, comma 5, nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio provinciale e siano di superficie inferiore a 150 ettari.
4. Le zone di rispetto venatorio sono istituite con le modalità di cui all'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6 su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.
5. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Regione può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispetto venatorio, sentiti i Comuni o le Unioni di comuni interessati.
6. Per la gestione delle zone di rispetto venatorio l'ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
7. Le zone di rispetto venatorio sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 recanti la scritta "Zone di rispetto venatorio - divieto di caccia". Nella segnaletica posta sulle principali vie o punti di accesso all'oasi sono altresì indicate le attività vietate o limitate.”.

Art. 27

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 3/1994

1. Al comma 2 bis dell'articolo 18 della l.r. 3/1994 le parole “dalla provincia” sono sostituite con le parole: “dalla Regione”.
3. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“6. La Regione ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati. A tal fine la Regione, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.”.

Art. 28

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 3/1994

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della 3/1994 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”.
2. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 3/1994 le parole: “La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.

Art. 29

Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 20
Aziende faunistico-venatorie

1. Le aziende faunistico venatorie sono finalizzate al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, all'incremento della fauna selvatica e dell'irradiazione nel territorio circostante. Le aziende faunistico venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.
2. Le aziende faunistico venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano.
3. La Regione autorizza, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale l'istituzione di aziende faunistico venatorie su richiesta dei soggetti interessati, previa presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale.
4. Le aziende faunistico venatorie non possono essere confinanti e fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.
5. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è di 400 ettari accorpati. Per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico-venatorie, è possibile ridurre, fino ad un massimo del 5 per cento, la superficie minima.
6. Le aziende faunistico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta "Azienda faunistico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati".
7. Nelle aziende faunistico venatorie l'attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assestamento e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalla Regione. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge con l'esclusione del limite di cui all'articolo 28, comma 3, ultimo capoverso.
8. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.
9. Nelle aziende faunistico – venatorie la Regione può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
10. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'articolo 51.
11. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende faunistico-venatorie.”.

Art. 30

Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

Aziende agriturismo-venatorie

1. Le aziende agriturismo-venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.
2. Nei limiti fissati dal piano faunistico venatorio e nel rispetto del regolamento la Regione autorizza l'istituzione di aziende agriturismo-venatorie su richiesta dei soggetti interessati previa presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione.
3. Non può essere autorizzata la costituzione di aziende agriturismo-venatorie nelle zone umide e vallive.

4. Le aziende agriturismo-venatorie non possono essere confinanti; fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.
5. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di azienda agriturismo-venatoria è di 100 ettari.
6. Le aziende agriturismo-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta "Azienda agriturismo-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati".
7. Nelle aziende agriturismo-venatorie è consentito per tutta la stagione venatoria, ad eccezione dei giorni di martedì e di venerdì, l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento con l'esclusione dei limiti di cui all'articolo 28, comma 3, ultimo capoverso.
8. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del titolare in tutti i periodi dell'anno. Le specie ungulate devono essere immesse in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.
9. La Regione può approvare piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste da attuare nel corso della stagione venatoria. La Regione può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37, nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
10. La vigilanza venatoria nelle aziende agriturismo-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'articolo 51 della presente legge.
11. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende agriturismo-venatorie.”.

Art. 31

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“1. L'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agriturismo-venatoria è revocata quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca della autorizzazione, la Regione, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l'attività venatoria.”
2. Nel comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 3/1994 le parole “la provincia” sono sostituite dalla seguenti: “la Regione”.

Art. 32

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 3/1994 le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.

Art. 33

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, sentiti i comuni interessati, autorizza le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio, e ne affida la gestione prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero imprenditori agricoli singoli o associati che ne facciano richiesta. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agriturismo-venatoria devono ricadere all'interno dell'azienda stessa.”
2. Nel comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 3/1994 le parole: “La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.
3. Nel comma 5 bis dell'articolo 24 della l.r. 3/1994 le parole: “La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.

Art. 34
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: "alla provincia nel cui territorio ricadono" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
2. Nel comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: "le province possono" sono sostituite con le seguenti: "la Regione può".
3. Nel comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: "alla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
4. Il comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
"7. Il conduttore o il proprietario che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico presenta alla Regione richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio o delle eventuali modifiche."
5. Al comma 8 dell'articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: "il Presidente della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".

Art. 35
Modifiche all'articolo 27 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 3/1994 dopo la parola: "detti," sono inserite le seguenti: "alle nutrie e".

Art. 36
Modifiche all'articolo 28 della l.r. 3/1994

1. Il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
"4. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1 novembre il cacciatore non fa pervenire alla Regione richiesta di modifica che ha comunque valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma di caccia comporta come scelta quella prevista al comma 3, lettera c).".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
"4 bis. Il cacciatore fuori dai termini di cui al comma 1 può richiedere alla Regione di modificare l'opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustifichino il cambiamento. In tal caso se l'autorizzazione viene concessa successivamente alla stampa oppure alla consegna del tesserino venatorio il cacciatore è tenuto a provvedere presso il Comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all'ATC o agli ATC interessati la sua nuova posizione venatoria."
3. Nel comma 9 dell'articolo 28 della l.r. 3/1994 le parole: " Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio provinciale." sono soppresse.
4. Al comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 3/1994 le parole: "alla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
5. Il comma 11 dell'articolo 28 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
"11. Il calendario venatorio deve indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito. Tali indicazioni possono essere sostituite da elenchi o cartografie inserite nel sito web della Regione."

Art. 39
Modifiche all'articolo 28 bis della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".
2. Il comma 2 dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari."
3. Nel comma 3 dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le parole: "le province adottano" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione adotta".
4. Nel comma 4 dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le parole: "le province adottano" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione adotta".
5. Nel comma 4 dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le parole: "le province predispongono" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione predisporre".
6. Nel comma 5 dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le parole: "le province adottano" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione adotta".
7. Nel comma 6 dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le parole: "l.r. 49/1995" sono sostituite dalle seguenti: "l.r. 30/2015".
8. Nel comma 6 dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le parole: "la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".
9. Nel comma 7 dell'articolo 28 bis le parole: "le province approvano e realizzano piani straordinari di gestione dandone comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione approva e realizza piani straordinari di gestione."
10. Il comma 8 dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è abrogato.
11. Il comma 9 dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente: "
"9. Con regolamento regionale sono indicate le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati, i criteri per l'abilitazione dei cacciatori all'esercizio della caccia agli ungulati."

Art. 38

Modifiche all'articolo 28 ter della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 28 ter della l.r. 3/1994 le parole: "alla l.r. 49/1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla l.r. 30/2015".
2. Nel comma 1 dell'articolo 28 ter della l.r. 3/1994 le parole: "dalla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

Art. 39

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 3/1994 le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
2. Il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
"2. L'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni sono definite con delibera di Giunta regionale."
3. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 3/1994 le parole: "un dirigente provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "un dirigente regionale".
4. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 3/1994 è abrogato.
5. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 3/1994 le parole: "La Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".
6. Il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 3/1994 è abrogato.

7. Il comma 12 dell'articolo 29 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“12. Il regolamento regionale indica i contenuti dell'esame per abilitazione all'esercizio venatorio e degli altri esami di abilitazione previsti dalla presente legge.”.

8. Il comma 12 bis dell'articolo 29 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“12 bis. Gli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e alle altre abilitazioni venatorie sono svolti almeno una volta l'anno.”.

Art. 40

Modifiche all'articolo 31 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“6 bis. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.”.

Art. 41

Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1, lettera d) dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “alla competente provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

2. Nella lettera q) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “dalla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

2. Nella lettera q) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “dalla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

3. Nel comma 1, lettera u) dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “dalle province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

4. Nel comma 1, lettera ff) dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “della provincia” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”.

5. Nel comma 1, lettera mm) dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “della provincia sentito l'I.N.F.S.” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione sentito l'ISPRA”.

6. La lettera nn) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“nn) il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. La Giunta regionale, per comprovate esigenze, può, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo.”.

Art. 42

Modifiche all'articolo 33 della l.r. 3/1994

1. Il comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“5. La Regione, sentiti i Comuni interessati o su richiesta degli stessi, possono vietare nei periodi non superiori ad un anno, l'esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell'ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. Le zone in cui è vietato l'esercizio venatorio sono segnalate con tabelle perimetrali conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26.”.

2. Nel comma 9 dell'articolo 33 della l.r. 3/1994 le parole: “alla Provincia” è sostituita dalla seguente: “alla Regione”.

Art. 43

Modifiche all'articolo 34 della l.r. 3/1994

1. Al comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 le parole "a cura delle province" sono soppresse. Nel comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".
2. Nel comma 6 bis dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 le parole "legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio)".
3. Nel comma 6 quater dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 le parole "e non rientranti pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della l.r. 1/2005" sono soppresse.
4. Il comma 7 dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
"7. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione ai cacciatori richiedenti è disciplinata dal regolamento regionale. La Regione assegna i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità stabilite nel regolamento."

Art. 44

Modifiche all'articolo 36 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 36 le parole " dell'I.N.F.S." sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".
2. Nel comma 2 dell'articolo 36 le parole "dell'I.N.F.S." sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".
3. Nel comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 3/1994 le parole: "all'Ufficio Caccia della Provincia di residenza che provvedere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione che provvede".

Art. 45

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".
2. Nel comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: "dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica." sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".
3. Nel comma 2 bis dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: "Le Province utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione utilizza".
4. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia."
5. Il comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
"4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo."
6. Nel comma 4 bis dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

7. Nel comma 4 bis dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

8. Il comma 4 ter dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"4 ter. I cacciatori iscritti nel registro di cui all'articolo 28 quater sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento."

9. Nel comma 4 quater dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".

10. Nel comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: "La Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".

11. Nel comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: "dell'I.N.F.S." sono sostituite dalle seguenti: "di ISPRA".

12. Nel comma 6 bis dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".

Art. 46

Modifiche all'articolo 37 bis della l.r. 3/1994

1. Nella rubrica dell'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 le parole "della dir. 79/409/CCE" sono sostituite dalle seguenti: " della dir. 2009/147/CE".

2. Il comma 1 dell'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"1. Nel corso della stagione venatoria le deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono consentite, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 2009/147/CE, esclusivamente per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1 della dir. 2009/147/CE, in conformità all'articolo 19 bis della l. 157/1992."

3. Nel comma 2 dell'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 le parole "della dir. 79/409/CCE" sono sostituite dalle seguenti: " della dir. 2009/147/CE".

Art.47

Modifiche all'articolo 37 ter della l.r. 3/1994

1. Nella rubrica dell'articolo 37 ter della l.r. 3/1994 le parole "della dir. 79/409/CCE" sono sostituite dalle seguenti: " della dir. 2009/147/CE".

Art. 48

Sostituzione dell'articolo 37 quater della l.r. 3/1994

1. L'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 37 quater

Procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE

1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga per perseguire le finalità specificate all'articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 devono essere specificate:

- a) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati l'anno precedente;
- b) la localizzazione dei danni;
- c) il periodo di concentrazione dei medesimi;
- d) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione e controllo."

Art. 49

Modifiche all'articolo 37 quinquies della l.r. 3/1994

1. Nella rubrica dell'articolo 37 quinquies della l.r. 3/1994 le parole "della dir. 79/409/CCE" sono sostituite dalle seguenti: " della dir. 2009/147/CE".

Art. 50

Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 38 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 38

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla al Comune medesimo entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento. La Regione provvede al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinari e provvede alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La Regione può stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.
2. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune entro le 24 ore successive al ritrovamento.
3. Per motivi di protezione della fauna selvatica minacciata da operazioni colturali, gli Enti pubblici richiedono l'intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.”.

Art. 51

Modifiche all'articolo 39 della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati da ISPRA.”.

2. Nel comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 3/1994 le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

3. Nel comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 3/1994 le parole: “e le Province possono” sono sostituite dalla seguente: “può”.

Art. 52

Modifiche all'articolo 40 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 3/1994 le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

Art. 53

Modifiche all'articolo 41 della l.r. 3/1994

1. Il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“3. La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla Regione. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla Regione.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“4. Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate il movimento dei capi.”

3. Nel comma 6 dell'articolo 41 della l.r. 3/1994 le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

4. Il comma 9 dell'articolo 41 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“9. La Regione può autorizzare persone nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento per l'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza.”

Art. 54

Modifiche all'articolo 51 della l.r. 3/1994

1. Il comma 4 dell'articolo 51 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione coordina l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera f).”.

Art. 55

Modifiche all'articolo 52 della l.r. 3/1994

1. Al comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 la parola “dalla Provincia” è sostituita dalla seguente: “dalla Regione”.

2. Il comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla Regione e composta da sei esperti nelle materie di cui all'articolo 29, comma 7, dei quali uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“5. Per la preparazione all'esame di idoneità la Regione può istituire appositi corsi nonché corsi di aggiornamento, aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 29, comma 7.”.

4. Il comma 6 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all'articolo 51, comma 1 lettera f), previo nulla osta della Regione.”.

5. Il comma 8 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“8. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria.”.

Art. 56

Sostituzione dell'articolo 53 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 53 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 53

Convenzioni

1. Al fine di assicurare sul territorio un adeguato livello di vigilanza la Regione può stipulare con le associazioni di cui all'articolo 51, comma 1, lettera f) apposite convenzioni che devono prevedere:

- a) l'indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza;
 - b) l'impegno per l'associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell'attività svolta;
 - c) le modalità di verifica da parte della Regione della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi;
 - d) le modalità di rimborso da parte della Regione delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività;
 - e) la durata della convenzione, con la possibilità per la Regione di recedere dall'accordo in ogni momento e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi.
2. Nella stipula delle convenzioni di cui al comma 1 è garantita a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione.”.

Art. 57

Modifiche all'articolo 54 della l.r. 3/1994

1. Il comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Regione la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori . Nel caso di fauna morta, la Regione provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione per essere destinato a finalità faunistiche-venatorie.”.

Art. 58

Modifiche all'articolo 55 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 3/1994 la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“2 bis. I verbali di accertamento e contestazione sono trasmessi immediatamente alla Regione la quale provvede, quando necessario, alla notificazione dei medesimi.”.

Art. 59

Abrogazione dell'articolo 56 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 56 della l.r. 3/1994 è abrogato.

Art. 60

Modifiche all'articolo 57 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 3 dell'articolo 57 della l.r. 3/1994 la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

2. Nel comma 4 dell'articolo 57 della l.r. 3/1994 le parole: “ alle Province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

Art. 61

Modifiche all'articolo 58 della l.r. 3/1994

1. Nella lettera q) del comma 1, dell'articolo 58 della l.r. 3/1994 le parole: “ regolamenti provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “regolamenti regionali”.
2. Nella lettera r) del comma 1, dell'articolo 58 della l.r. 3/1994 la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente comma:
“1 bis . Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”.

Art. 62

Modifiche all'articolo 59 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 3 dell'articolo 59 della l.r. 3/1994 le parole: “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”.

Art. 63

Modifiche all'articolo 60 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 3 dell'articolo 60 della l.r. 3/1994 le parole: “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”.

Art. 64

Modifiche all'articolo 61 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 4 dell'articolo 61 della l.r. 3/1994 le parole: “della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”.

Art. 65

Modifiche all'articolo 62 della l.r. 3/1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 3/1994 le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.
2. Nel comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 3/1994 le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

Art. 66

Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994

Il comma 1 dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite negli atti di programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'articolo 7."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

"2 bis. A decorrere dal 2016 le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13 ter, comma 4 bis e stimate in euro 900.000,00 annue saranno previste nell'ambito degli stanziamenti della tipologia di entrata n. 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale e destinate alle finalità di cui allo stesso comma 4 bis."

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

"2 ter. Le entrate connesse alle attività delle aziende agriturismo-venatorie di cui all'articolo 21 sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrata n. 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti" , Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale."

Capo II

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione)

Art. 67

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 3/1995

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 3/1995 le parole: "alla provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "alla competente struttura della Giunta regionale".

Art. 68

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/1995

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 3/1995 le parole: "dalla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

Art. 69

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 3/1995

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 3/1995 le parole: "dalla Giunta regionale e vidimato dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: " e vidimato dalla Regione".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 3/1995 le parole: "alla provincia" sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 3/1995 le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla competente struttura della Giunta regionale".

4. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 3/1995 è sostituito dal seguente

"3. Entro 30 giorni, la competente struttura della Giunta regionale, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia l'autorizzazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorizzazione si intende comunque rilasciata. In caso di diniego dell'autorizzazione la competente struttura della Giunta regionale provvede alla conservazione e destinazione d'uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla loro distruzione.

Art. 70

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 3/1995

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 3/1995 è abrogato.

Art. 71

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 3/1995

1. All'articolo 10 della l.r. 3/1995 le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

Capo III

Modifiche alla legge 10 maggio 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esterno Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Art. 72

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2002

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/2002 le parole: "Le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale può".
2. Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/2002 le parole: "La Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale".
3. Il comma 7 bis dell'articolo 3 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
"7 bis. Nel calendario venatorio può essere previsto che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca."

Art. 73

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 20/2002

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 20/2002 le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

Art. 74

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 20/2002

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
"4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato. Il termine per la riconsegna è stabilito nel calendario venatorio regionale."
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:
"4 bis. Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito con un tesserino digitale su supporto informatizzato, nel rispetto di disposizioni tecniche definite dalla Giunta regionale."

Art. 75

Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 20/2002

1. Nella rubrica dell'articolo 6 bis della l.r. 20/2002 la parola "provinciale" è soppressa.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 bis le parole "le province rilasciano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione rilascia".

Art. 76

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 20/2002

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 20/2002 le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale può".

2. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 20/2002 le parole: “nelle quali la Provincia abbia approvato” sono sostituite dalle seguenti: “nelle quali siano stati approvati”.

3. Nel comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 20/2002 le parole: “Le Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale può”.

4. Nel comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 20/2002 le parole: “nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano,” sono sostituite dalle seguenti: “nel piano faunistico venatorio, la Regione approva,”.

Art. 77

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 20/2002 le parole: “sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto del piano faunistico venatorio”.

2. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 20/2002 le parole: “,su richiesta delle province,” sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 20/2002 le parole: “dalle province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

4. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 20/2002 le parole: “Le province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”.

5. Al comma 4 bis dell'articolo 8 della l.r. 20/2002 le parole: “Le province adottano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione adotta”.

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)

Art. 78

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2005

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 7/2005 le parole “Le province, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, può”.

Art. 79

Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 7/2005

1. L'articolo 3 della l.r. 7/2005 è abrogato.

Art. 80

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2005

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 7/2005 è sostituita dalla seguente:
"b) alle iniziative di pianificazione ittiofaunistica regionale;"
2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo della l.r. 7/2005 è sostituita dalla seguente:
"c) agli argomenti proposti dal presidente."

Art. 81

Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 7/2005.

1. L'articolo 5 della l.r. 7/2005 è abrogato.

Art. 82

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 7/2005

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della l.r. 7/2005 sono abrogati.
2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 7/2005 le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".
3. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 7/2005 le parole: "provincia competente" sono sostituite dalle seguenti: "competente struttura della Giunta regionale".
4. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 7/2005 le parole "alla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

Art. 83

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/2005 le parole: "Il piano provinciale di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "Il piano regionale della pesca nelle acque interne di cui all'articolo 8".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 7/2005 le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla competente struttura della Giunta regionale".

Art. 84

Sostituzione della rubrica del Capo II della l.r. 7/2005

1. La rubrica del Capo II della l.r. 7/2005 è sostituita dalla seguente:

"Capo II
Pianificazione e programmazione degli interventi"

Art. 85

Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 7/2005

1. L'articolo 8 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Piano regionale per la pesca nelle acque interne

1. Tutte le acque interne al territorio della Regione sono soggette a pianificazione.
2. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in particolare:
 - a) la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici;
 - b) i criteri per la realizzazione degli istituti previsti dal regolamento;
 - c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a tempi; modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;
 - d) l'individuazione delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione;
 - e) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge."

Art. 86

Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 7/2005

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis Programmazione degli interventi

1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per il perseguimento degli obiettivi del piano di cui all'articolo 8, comma 2.”.

Art. 87

Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r. 7/2005

1. Dopo l'articolo 8 bis della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:

“Art. 8 ter Norma transitoria

1. I piani per la pesca nelle acque interne delle province restano in vigore fino all'approvazione del Piano regionale per la pesca nelle acque interne approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della l.r. 7/2005 come modificato dalla legge regionale.....(inserire il riferimento alla presente legge), nelle parti relative alla pianificazione dei corpi idrici.”.

Art. 88

Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 7/2005

1. L'articolo 9 della l.r. 7/2005 è abrogato.

Art. 89

Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 7/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 7/2005 le parole: “le province aggiornano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione aggiorna”.

Art. 90
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 7/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/2005 le parole: "alle province" sono sostituite dalle seguenti: "alla competente struttura della Giunta regionale."
2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 7/2005 le parole: "Le province dispongono" sono sostituite dalle seguenti: "La competente struttura della Giunta regionale dispone".

Art. 91
Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 7/2005

L'articolo 13 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Retoni

1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri.
2. La Giunta regionale, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, delle tradizioni e delle consuetudini, nonché della sostenibilità della risorsa, indica i corpi idrici sui quali i retoni possono essere installati.
3. La Giunta regionale determina le modalità di esercizio dei retoni e le loro misure.
4. La Regione può stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica.
5. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica.
6. Dalla data di entrata in vigore della l.r.(legge di modifica) è vietata l'installazione di nuovi retoni fino al completamento delle operazioni di cui al comma 2."

Art. 92
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 7/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/2005 le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale può".
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
"2. La competente struttura della Giunta regionale in materia di difesa del suolo, in caso di interventi che comportino l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrive obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica, determinati dalla competente struttura in materia di pesca nelle acque interne, sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale."
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
"4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Regione una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. In caso di opere regionali sono previste misure di mitigazione."

Art. 93
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: dalle province," sono sostituite dalle seguenti: "dal piano di cui all'articolo 8,".
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: "provincia di residenza del richiedente" sono sostituite dalle seguenti: "competente struttura della Giunta regionale".
3. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: "Le province iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "La competente struttura della Giunta regionale iscrive".
4. Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale può".
5. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
"6. I pescatori professionali forniscono alla competente struttura della Giunta regionale dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, la competente struttura della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili."
6. Al comma 7 dell'articolo 16 della l.r. 7/2005 le parole:" delle province" sono soppresse.

Art. 94
Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 7/2005 le parole: "alla provincia sul cui territorio è avvenuta l'infrazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
2. Nel comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 7/2005 le parole: "alla provincia" sono soppresse.
3. Il comma 12 dell'articolo 19 della l.r. 7/2005 è abrogato.

Art. 95
Modifiche all'articolo 23 della l.r. 7/2005

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 7/2005 le parole: "regionali e provinciali," sono soppresse.
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 23 è abrogata.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 7/2005 le parole: "suddiviso per provincia" sono soppresse.

Art. 96
Modifiche all'articolo 26 della l.r. 7/2005

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
"2. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definiti negli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'articolo 8 bis."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:
"2 bis. Le entrate derivanti da quanto previsto all'articolo 14, comma 4 sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrata n. 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti" , Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale."

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura)

Art. 97

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 66/2005

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 66/2005 le parole: le province e" sono soppresse.

Art. 98

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 66/2005

1. L'articolo 2 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Competenze della Regione

1. Salvo quanto indicato all'articolo 3, la Regione esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge.”.

Art. 99

Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 66/2005

1. L'articolo 3 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Competenze dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo.”.

Art. 100

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 66/2005

1. Il comma 1 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:

"1. Gli atti della programmazione regionale individuano gli interventi di incentivazione della pesca professionale, dell'acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17-sexies.”.

Art. 101

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 66/2005

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente:

“b) un funzionario regionale del competente settore della Giunta regionale;”

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente:

“c) due componenti dei comuni costieri designati da ANCI;”.

3. Nel comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 66/2005 le parole "nel PRAF" sono sostituite dalle seguenti: ",negli atti della programmazione regionale,"

Art. 102

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 66/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:

“3. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano i comuni costieri oppure i comuni nel cui territorio sia situato almeno un impianto di acquacoltura e le associazioni di categoria interessate.”.

Art. 103

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 66/2005

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente:
“f) favorisce la stipula di convenzioni fra i comuni aderenti e i consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l'attuazione di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 66/2005 le parole: “unitariamente dalle province che aderiscono al distretto” sono soppresse.

Art. 104

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 66/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “dalle province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente struttura della Giunta regionale”.
2. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “,alle province,” sono soppresse.
3. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “la provincia di residenza del pescatore” sono sostituite dalle seguenti: “la competente struttura della Giunta regionale”.
4. Al comma 5 bis dell'articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “per ciascuna provincia” sono sostituite dalle seguenti: “e per ogni ambito provinciale,”.

Art. 105

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 66/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 66/2005 le parole: “Presso le province costiere è costituito il registro” sono sostituite dalle seguenti: “E' istituito il registro regionale”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
"1 bis. Fino alla costituzione del registro di cui al comma 1 rimangono validi i registri provinciali."
3. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“3. La competente struttura della Giunta regionale, con periodicità semestrale, provvede a trasmettere i dati del registro al Ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di registrazione delle navi da pesca.”.

Art. 106

Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 66/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 17 bis della l.r. 66/2005 le parole: “alla provincia ove si svolge l'attività di pescaturismo” sono sostituite dalle seguenti: “alla competente struttura della Giunta regionale”.

Art. 107

Modifiche all'articolo 17 septies della l.r. 66/2005

1. Al comma 3 dell'articolo 17 septies della l.r. 66/2005 le parole: “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla competente struttura della Giunta regionale”.

Art. 108

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 66/2005

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 66/2005 le parole: “alle province,” sono soppresse.

Art. 109

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 66/2005

1. Al comma 9 dell'articolo 21 della l.r. 66/2005 le parole: “provincia competente sulla fascia marina antistante il territorio di competenza” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

Art.110

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 66/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi di cui all'articolo 7 sono definiti, con gli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio."

Capo VI - Disposizioni finali

Art.111

Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento regionale di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) come modificata dalla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 -Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

3. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti provinciali.

Art. 112

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.